

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BASSANO VIRTUS DEL 15.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 16.5.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce ridetermina la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE FALCO ANDREA SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso comunicata e trasmessa dalla difesa del calc. De Falco Andrea, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

**3. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Auteri Gaetano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 10 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio